



## REGOLAMENTO Centro 'Sistemi Informativi e Comunicazione' (SIC)

### ART. 1

Il Centro di Servizi "Sistemi Informativi e Comunicazione" (SIC) gestisce, secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo, i sistemi informativi e di comunicazione dell'Ateneo ed i relativi servizi per le esigenze delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio e dell'Amministrazione.

Il Centro è situato presso la sede di Como ed ha sezioni in Como e Varese.

In particolare, il Centro SIC opera nelle seguenti aree funzionali:

#### A) Telecomunicazioni

- gestisce l'infrastruttura e i servizi (fonia e dati) di rete locale, cittadina e geografica che connettono le sedi dell'Ateneo e gli utenti specificati all'art. 4, anche con il ricorso ad infrastrutture di Enti esterni;
- gestisce la connettività dell'Ateneo ed amministra i relativi contratti;
- stabilisce norme e standard per la sicurezza delle comunicazioni in rete;

#### B) Sistemi

- gestisce i sistemi informativi di Ateneo;
- provvede all'acquisto e/o alla gestione di sistemi informatici a supporto dei sistemi informativi di Ateneo;
- stabilisce norme e standard per l'interoperabilità dei sistemi informativi dell'Ateneo;

#### C) Comunicazione e Didattica

- gestisce i servizi per la didattica indirizzati agli studenti;
- gestisce la distribuzione sincrona e asincrona di materiale didattico e di corsi a distanza sia sul web sia sull'intranet di Ateneo;
- realizza la progettazione di aule, laboratori informatizzati e servizi multimediali, nonché l'acquisizione, la progettazione, la realizzazione e la gestione del software didattico;
- realizza la gestione tecnica del sito di Ateneo;

Il Centro SIC inoltre:

1. provvede all'espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi di interesse proprio o di altre strutture di Ateneo;
2. provvede alla formazione del personale sull'uso dei servizi a disposizione dell'utenza da esso gestiti;
3. collabora con altre Università o Enti sulla base di accordi approvati dai competenti organi di governo (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione).

### ART. 2

Il Centro SIC, per realizzare gli obiettivi assegnati:

- dispone di personale secondo la pianta organica approvata dagli organi di governo;
- si organizza in Settori e Uffici che rispecchiano le aree funzionali di cui all'art. 1 e l'autonomia amministrativa stabilita nell'art. 3;
- acquisisce le risorse hardware e software necessarie all'espletamento delle proprie funzioni.

Il Centro SIC è dotato dell'autonomia amministrativa e contabile che compete ai Dipartimenti, nel rispetto delle relative norme.

I mezzi finanziari per il funzionamento del Centro sono costituiti da:

- dotazione di funzionamento, assegnata dal Consiglio di Amministrazione;
- quote versate dagli utilizzatori del Centro per servizi erogati a pagamento;
- proventi derivanti da prestazioni conto terzi, convenzioni o contratti, per attività da esso svolte, secondo le norme vigenti;
- contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni o da altri Organismi o Enti pubblici o privati, anche internazionali, ad esso affidati dall'Ateneo.

## ART. 4

Fruiscono dei servizi del Centro:

1. Facoltà e loro strutture didattiche;
2. Dipartimenti e corsi di Dottorato di Ricerca;
3. Amministrazione Centrale;
4. Centri di Servizi;
5. Centri di Ricerca e strutture assimilate.

Il Centro assicura l'accesso ai servizi da esso erogati al personale dell'Università, agli studenti ed alle altre figure che non siano dipendenti dall'Università, secondo le modalità stabilite dal Centro stesso.

Il Centro può fornire servizi ad Enti pubblici e privati, secondo le modalità stabilite dagli organi di governo dell'Ateneo.

## ART. 5

Gli organi del Centro, nominati con decreto rettorale, sono:

1. il Direttore;
2. il Comitato Tecnico Scientifico.

## ART. 6

Il Direttore è nominato dal Rettore, o tra il personale di adeguata qualifica funzionale, di norma dipendente dell'Ateneo, o tra personale di elevata qualificazione professionale proveniente dalla pubblica amministrazione o dal settore privato.

Il Direttore ha sede a Como. Dura in carica tre anni ed è confermabile.

Il Direttore ha le seguenti funzioni:

- dirige le attività del Centro;
- è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro;
- è responsabile del personale e delle attrezzature del Centro;
- predispone il progetto di bilancio e di conto consuntivo del Centro con annesse relazioni;
- predispone le proposte di regolamenti e il tariffario di accesso ai servizi;
- informa periodicamente il Comitato Tecnico Scientifico sui problemi di gestione e sull'andamento generale del Centro;
- predispone il rendiconto delle spese effettuate per conto dell'Ateneo o delle strutture utenti.



## ART. 7

Il viceDirettore è nominato dal Direttore Amministrativo su designazione del Direttore del SIC, di norma tra il personale di adeguata qualifica funzionale afferente al Centro SIC stesso,

Il vice direttore ha sede a Varese, dura in carica tre anni ed è confermabile.

Il viceDirettore ha le seguenti funzioni:

- assolve alle funzioni del Direttore in caso di suo impedimento o assenza, e per periodi limitati di tempo, in caso di vacanza della carica di Direttore;
- coadiuva il Direttore nel nelle sue funzioni.

## ART. 8

Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro è nominato dal Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è costituito da:

1. due rappresentanti per la sede di Como e due per la sede di Varese designati dal Senato Accademico;
2. il Direttore Amministrativo o un suo delegato;
3. un membro delegato dal Rettore;
4. il Direttore del SIC.
5. uno studente, designato dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione;
6. un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto fra il personale in servizio presso il SIC. Le elezioni sono indette dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Servizi SIC(Art. 9) con decreto reso pubblico, mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni.

Le elezioni si svolgeranno nel rispetto nelle norme stabilite dall'Ateneo per analoghe rappresentanze in seno ad organi accademici.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

- ha funzioni di promozione, indirizzo e controllo delle attività del Centro;
- valuta lo stato dei servizi esistenti, sulla base di una relazione del Direttore e delle osservazioni pervenute dagli utenti, e stabilisce le azioni conseguenti;
- approva i regolamenti e le tariffe di accesso ai servizi;
- delibera sull'attività o sui servizi rivolti ad Enti esterni;
- approva le proposte di acquisizione di risorse umane o materiali per il funzionamento del Centro;
- approva le proposte di acquisizione di infrastrutture, sistemi o servizi per gli utenti; indicando, eventualmente, le priorità;
- approva il bilancio e il conto consuntivo del Centro.

## ART. 9

Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal membro delegato dal Rettore, che lo convoca in seduta ordinaria di norma con cadenza trimestrale, secondo un calendario prefissato annualmente.

Il Presidente rappresenta il Centro presso gli Organi di Ateneo.

Alle sedute del Comitato partecipa il Segretario Amministrativo del Centro, o un suo sostituto, con funzione di verbalizzazione. I verbali vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

La seduta è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato, e delibera con la maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Il Presidente può convocare il Comitato in seduta straordinaria quando ne facciano motivata richiesta almeno due membri, o il Direttore per adempimenti urgenti. Per le sedute straordinarie valgono le stesse modalità di quelle ordinarie.

Il Presidente, quando lo ritenga necessario, anche su proposta di altri membri del Comitato, può invitare alle sedute persone esterne, con funzioni consultive.